



Società Canottieri Ravenna 1873

Stella d'Oro al Merito Sportivo

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

della

"Associazione Sportiva Dilettantistica

Società Canottieri Ravenna 1873"

Anno 2019

La “Società dei Canottieri”, divenuta successivamente “Società Canottieri Ravenna 1873”, venne fondata a Ravenna il 1° settembre 1873 da un gruppo di “rematori” animati dall’avvocato e professore Alessandro Mascanzoni, primo Presidente del sodalizio.

Oltre ad essere inizialmente dedita al canottaggio e al nuoto la Società si occupava anche di salvamento tanto che nell’aprile 1876 stabilì di promuovere una locale rappresentanza della “Società italiana di soccorso ai naufraghi” per poi erigere in Porto Corsini una stazione di salvamento.

La Società stabilì la sua prima sede nella zona della Darsena.

La Società dei Canottieri codifica i propri principi e finalità in una “Tavola” che si compone di sei capitoli; quello di apertura recita testualmente:

“La Società dei Canottieri ha il solo ed unico scopo di congiungere al divertimento l’attività fisica quale potente mezzo di sviluppo intellettuale e di energia morale: cerca quindi per quanto è in lei il maggiore perfezionamento nel remare, nel nuotare ed in ogni altro esercizio congenere”.

Ancora oggi, limitatamente alla pratica del canottaggio, questi stessi valori ispirano l’attività della Società rivolta ai giovani del nostro territorio.

INDICE

Capo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, scopo, durata

Art. 2 Sede e colori sociali

Capo secondo

Associati

Art. 3 Categorie

Art. 4 Diritti

Art. 5 Doveri

Art. 6 Modalità di ammissione

Capo terzo

Organi

Art. 7 Organi dell'Associazione

Art. 8 Assemblea degli Associati: costituzione e maggioranza

Art. 9 Convocazione delle assemblee

Art. 10 Competenze delle assemblee

Art. 11 Presidente

Art. 12 Presidente Onorario

Art. 13 Consiglio Direttivo

Art. 14 Collegio dei Probiviri

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 Consiglio d'Appello

Capo quarto

Procedimento per l'elezione degli Organi dell'ASD, per i casi di votazione a scrutinio segreto e per la modifica dello Statuto

Art. 17 Criteri generali

Art. 18 Elezione degli Organi dell'ASD e votazioni a scrutinio segreto

Art. 19 Modifiche dello Statuto

Capo quinto

Provvedimenti disciplinari

Art. 20 Criteri generali

Art. 21 Provvedimenti

Capo sesto

Fondo comune - Esercizio sociale – Quote e Contributi

Art. 22 Fondo comune

Art. 23 Esercizio sociale

Art. 24 Quote e contributi

Art. 25 Modalità di pagamento

Art. 26 Morosità

Capo settimo

Norme finali e transitorie

Art. 27 Scioglimento dell'ASD

Art. 28 Norma transitoria

Art. 29 Quadriennio Olimpico

Art. 30 Statuto e Regolamenti interni

STATUTO

Capo primo

Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, scopo, durata

L'Associazione Canottieri Ravenna è un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro con la denominazione di

"Associazione Sportiva Dilettantistica

Società Canottieri Ravenna 1873"

di seguito anche indicata semplicemente "ASD".

Non può distribuire utili anche in modo indiretto o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sociali.

L'ASD, con sede legale a Ravenna (RA), esiste già di fatto ed è attiva dal 1° settembre 1873.

Suo scopo primario è quello dell'esercizio, promozione e sviluppo, a carattere dilettantistico, dello sport del canottaggio sia con finalità di educazione fisica che con finalità agonistiche.

Promuove, inoltre, l'esercizio di attività didattiche e sportivo-ricreative, a livello dilettantistico e amatoriale e di diporto.

L'ASD svolge funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica del canottaggio e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi potranno essere espletate tutte quelle attività accessorie e strumentali che si ritengano necessarie e l'ASD potrà altresì aderire a Consorzi e/o società aventi analoghe finalità.

L'ASD è affiliata dal 1967 alla Federazione Italiana Canottaggio e ha personalità giuridica.

L'ASD è assolutamente apolitica, non persegue e non deve perseguire fini speculativi e i suoi dirigenti, per tale funzione, non percepiscono alcun compenso.

Possono esserne Associati solo persone di indiscussa probità ed onorabilità.

Ha durata illimitata.

L'ASD conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Canottaggio cui è affiliata.

Art. 2 – Sede e Colori sociali

L'ASD ha la propria sede legale in Comune di Ravenna (RA), Località Marina di Ravenna, Via Marinara n. 57/59.

I colori sociali sono il bianco e l'azzurro regolarmente depositati presso la Federazione Italiana Canottaggio.

Capo secondo

Associati

Art. 3 – Categorie

Possono essere ammessi a far parte dell'ASD cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

Gli Associati possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) **Effettivi**: sono gli Associati che hanno compiuto i diciotto anni, ammessi all'ASD con le prescritte modalità.
- b) **Benemeriti**: sono Associati Effettivi che nel corso di una lunga appartenenza all'ASD hanno acquisito particolari benemeritenze per l'opera fattiva, generosa e disinteressata svolta a favore della stessa ASD. Sono nominati a maggioranza per alzata di mano dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- c) **Senatori**: sono Associati Effettivi con almeno 40 (quaranta) anni di ininterrotta anzianità quali Associati effettivi.
- d) **Studenti**: sono Associati Atleti studenti universitari fino all'anno in cui, entro il 31 (trentuno)

dicembre in corso, compiono 27 (ventisette) anni d'età e che già appartengono alla squadra agonistica dell'ASD. Il riconoscimento della qualifica di Associato Studente deve essere chiesto dall'interessato e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Sportivo.

e) **Onorari**: sono coloro che, anche se non Associati, vengono associati, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea Ordinaria assunta a maggioranza per alzata di mano per aver acquisito eccezionali meriti verso l'ASD o eminenti titoli di prestigio personale;

f) **Associati per Meriti Sportivi**: sono Associati Atleti che hanno onorato l'ASD conseguendo con i colori sociali risultati sportivi di eccezionale valore in campo internazionale (podio in Campionato del Mondo o partecipazione a finale mondiale in specialità olimpica o partecipazione a Olimpiadi);

g) **Associati Atleti**: sono i tesserati presso la Federazione Italiana Canottaggio che sono ammessi dal Direttore Sportivo alla pratica del canottaggio a livello agonistico con i colori dell'ASD. Gli atleti rispondono del proprio comportamento direttamente al Direttore Sportivo, che può, qualora ne rilevi l'urgenza e la necessità, allontanarli dalla pratica del canottaggio.

Ai fini del riconoscimento dell'anzianità associativa, per gli Associati Atleti l'anzianità sarà riconosciuta a decorrere dal primo anno in cui hanno gareggiato nella categoria Ragazzi.

h) **Associati assenti**: Il Consiglio Direttivo potrà, a suo giudizio, qualificare quali Associati Assenti, esonerandoli dal pagamento delle relative quote per 1 (un) anno, quegli Associati che fossero nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione. Gli Associati Assenti non potranno usufruire di alcuno dei diritti concessi ai Associati.

i) **Temporanei** sono:

- i militari in *spe* delle Forze Armate dello Stato o gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che operano in Emilia Romagna o regioni limitrofe;
- i cittadini italiani che non risiedono in Emilia Romagna ma che temporaneamente vi dimorino;

- i cittadini stranieri che non hanno stabile residenza in Italia;

Gli Associati Temporanei sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza.

I **Familiari di Associati** (coniuge, convivente e figli minori) sono ammessi alla frequenza delle sedi dell'ASD. Per poter utilizzare le strutture sportive dovranno corrispondere una quota di frequenza che, in misura agevolata, viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato si perde per:

- *dimissioni*: queste devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno con comunicazione scritta. Trascorso tale termine l'Associato è obbligato per tutta l'annualità successiva;
- *radiazione per morosità*: gli Associati che siano in ritardo nel pagamento di qualsiasi loro dovuto nei confronti dell'ASD debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera o con altro mezzo, anche informatico qualora preventivamente concordato (v. art. 5, primo comma, lett. d), ad effettuare il pagamento dovuto entro i termini di cui al Capo sesto del presente Statuto. In difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità ex art. 25;
- *radiazione*: il Collegio dei Probiviri può disporre la radiazione dall'ASD dell'Associato che comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'ASD e tenga una condotta non degna (v. artt. 14 e 21);
- *decadenza*: decadono dallo status di "associato" con delibera del Consiglio Direttivo coloro che risultano colpiti da condanna penale per delitto doloso o condannati per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato, mentre possono essere *sospesi*, con analogo delibera del Consiglio Direttivo, coloro che per gli stessi reati hanno subito una condanna con sentenza di primo grado.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Art. 4 – Diritti

Gli Associati Effettivi e gli Associati Atleti maggiorenni hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali e in particolare dei seguenti:

- a) Diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dopo 1 (un) anno di anzianità ininterrotta;
- b) Diritto di proporre nuovi Associati, ove abbiano la prescritta anzianità sociale e siano in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi; ogni Associato effettivo non può presentare più di due aspiranti-Associati per anno;
- c) Diritto a ricoprire cariche sociali, ove abbiano la prescritta anzianità sociale e siano in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi;
- d) Diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che riterranno opportune;
- e) Diritti inerenti l'uso delle sedi e degli impianti sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

I diritti di cui alle lettere b) e c) maturano dopo 5 (cinque) anni ininterrotti di anzianità sociale nella categoria degli **Associati Effettivi** e degli **Associati Atleti**, salve le diverse disposizioni del presente Statuto.

Gli **Associati Onorari** e gli **Associati per Meriti Sportivi** hanno i medesimi diritti degli Associati effettivi.

Gli **Associati Temporanei** hanno i soli diritti di cui alla lettera e). Gli Associati Temporanei sono ammessi a frequentare l'ASD per un anno, salvo rinnovo concesso dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato da presentare entro il 31 (trentuno) dicembre; sono ammessi a frequentare l'ASD per non più di 2 (due) anni. Per l'Associato Temporaneo che chiedesse di associarsi quale Associato Effettivo, avendone i requisiti, il periodo trascorso come "temporaneo" sarà riconosciuto quale anzianità pregressa.

Gli **Associati Assenti** non hanno alcun diritto salvo il mantenimento dell'anzianità già acquisita.

Art. 5 – Doveri

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico e il Regolamento, ove esistente, nonché i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo;
- b) non svolgere attività politica e sindacale e non svolgere attività commerciale o di interesse personale nella sede dell'ASD, salvo diversa ed espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- c) partecipare a regate e ad ogni altra manifestazione sportiva agonistica e non, rientranti tra le attività svolte dall'ASD, esclusivamente per conto dell'ASD Società Canottieri Ravenna 1873 e astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche di canottaggio senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Non è altresì consentita agli Associati la partecipazione a manifestazioni sportive d'ogni genere a nome dell'ASD senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. I premi vinti dagli Associati restano di proprietà dell'ASD; a loro rimane quanto previsto dai singoli Bandi di Gara. In caso di inosservanza, gli inadempienti potranno incorrere in una delle misure disciplinari di cui all'art. 21 che potranno anche essere comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio;
- d) comunicare prontamente all'ASD eventuali modifiche dei propri recapiti. Le comunicazioni che l'ASD effettuerà agli Associati presso l'ultimo recapito depositato in Segreteria, si intenderanno regolarmente eseguite.

Tutti gli Associati debbono comportarsi conformemente alle presenti norme, al Codice Etico e al Regolamento societario; non debbono assumere iniziative che possano pregiudicare il buon nome o danneggiare l'immagine dell'ASD e non debbono svolgere attività o assumere iniziative che in qualsiasi modo si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dagli organi competenti.

Tutti gli Associati debbono cooperare affinché la vita dell'ASD si svolga in modo armonico, sereno ed amichevole astenendosi da comportamenti che possano avere quale effetto il

sorgere di contrasti tra gli associati e frammentino l'unità del corpo associativo.

Eventuali comportamenti difforni dovranno essere prontamente segnalati al Consiglio Direttivo, che valuterà l'opportunità di proseguire la segnalazione al Collegio dei Probiviri. Resta salva la facoltà per ciascun Associato di rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri limitatamente a questioni riguardanti i componenti degli Organi Associativi. In tal caso, previa inammissibilità della propria azione, il Collegio dei Probiviri dovrà immediatamente rendere partecipe il Consiglio Direttivo di tali segnalazioni.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Le candidature degli aspiranti Associati Effettivi sono valutate con le seguenti modalità:

- a) l'aspirante Associato, previa visione dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento, sottoscrive la "domanda di ammissione" convalidata dalle firme di presentazione di almeno due Associati effettivi, con anzianità sociale ininterrotta non inferiore a 5 (cinque) anni, che la faranno pervenire all'ASD corredata con tutte le indicazioni utili concernenti la personalità, l'attività e la moralità dell'aspirante Associato. Una volta inserita nell'elenco cronologico, la Segreteria farà pervenire la domanda al Consiglio Direttivo per l'istruttoria di competenza;
- b) nel corso dell'intera istruttoria gli Associati presentatori sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo tutte le informazioni eventualmente richieste; i nomi degli aspiranti-Associati vengono affissi all'Albo sociale per consentire agli Associati di far pervenire al Consiglio Direttivo, anche in forma riservata, eventuali osservazioni sui candidati;
- c) dopo il proprio parere favorevole, il Consiglio Direttivo ammette l'aspirante Associato alla frequenza;
- d) il Consiglio Direttivo procede alla votazione a maggioranza e a scrutinio segreto per l'ammissione in Associazione degli Aspiranti Associati che hanno adeguatamente frequentato l'ASD per almeno 3 (tre) mesi e provvede all'affissione all'Albo sociale dei nomi degli aspiranti ammessi. In questa materia il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile e non è tenuto a

dare giustificazione alcuna al richiedente non ammesso;

e) le domande di ammissione che vengono ritirate possono essere ripresentate solo decorso un anno dal ritiro;

f) le domande di ammissione non approvate dal Consiglio Direttivo possono essere ripresentate una sola volta, decorsi quattro anni dalla mancata approvazione;

g) l'Associato dimissionario potrà chiedere di essere riammesso soltanto decorsi 2 (due) anni dalla presentazione delle proprie dimissioni.

Capo terzo

Organi

Art. 7 – Organi dell'ASD

I componenti degli Organi Associativi rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'ASD nell'esercizio del loro mandato, e non possono essere tesserati come dirigenti presso altre ASD/Società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio.

Sono organi dell'ASD:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Consiglio d'Appello.

Art. 8 – Assemblee degli Associati: Costituzione e Maggioranza

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti gli Associati.

Alle assemblee partecipano gli Associati aventi diritto al voto, in regola con il pagamento delle

quote associative e dei contributi. Ogni Associato ha diritto a un voto, può essere portatore di una sola delega e non può essere rappresentato che da altro Associato, salvo le espresse deroghe di seguito disposte.

Le deleghe sono valide solo se depositate o fatte pervenire in Segreteria dall'Associato delegante o da quello delegato entro le ore 24 (ventiquattro) del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno, di norma entro il 30 (trenta) di aprile, per l'approvazione del bilancio sociale e del preventivo finanziario. In caso di rinnovo delle cariche associative, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata nei 90 (novanta) giorni di calendario successivi all'insediamento dei nuovi organi dell'ASD per l'approvazione del preventivo finanziario.

L'Assemblea **Ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea **Straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ma, in ogni caso, con la partecipazione personale o delegata di tutti i firmatari della domanda, qualora convocata su richiesta di Associati ex art. 9, quarto comma, salvo documentato impedimento per causa di forza maggiore.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria deliberano con la maggioranza semplice dei voti espressi salvo diverse specifiche maggioranze esplicitamente previste dal presente Statuto.

Si vota per alzata di mano tranne che per l'elezione degli Organi associativi. In tale caso si procede con **votazione a scrutinio segreto** adottando il procedimento di cui al Capo quarto del presente Statuto.

Nel caso previsto all'art. 10, secondo comma, lettera a) (**modifiche allo Statuto**) l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza mediante delega di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea o rappresentati mediante delega.

Nel caso previsto all'art. 10, secondo comma, lettera b) (**scioglimento dell'ASD o sua fusione con altri enti o associazioni**), l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza mediante delega di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea o rappresentati mediante delega.

Per l'elezione del Presidente, nel caso si volesse derogare alla condizione degli 8 (otto) anni di anzianità ininterrotta per l'eleggibilità di cui all'art. 11, l'Assemblea dovrà esprimersi a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto con votazione per alzata di mano.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti le operazioni di voto sono considerate valide e concluse con l'elezione dei soli 3 (tre) *membri* di cui agli artt. 14 e 15. L'Assemblea, su proposta del Presidente uscente, incarica a maggioranza tra i presenti un Associato per la funzione di **Presidente di Assemblea** che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione e ne gestisce lo svolgimento. Il Presidente di Assemblea è assistito da un **Segretario**, da lui designato, che redige il verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti anche per gli assenti, per i quali non vi è obbligo di notifica e per i dissenzienti.

I verbali delle assemblee, comprese quelle di approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario, entro 30 (trenta) giorni di calendario debbono essere portate a conoscenza degli associati mediante affissione per almeno 15 (quindici) giorni all'Albo sociale.

Art. 9 – Convocazione delle Assemblee

La convocazione delle assemblee compete al Presidente o, in difetto, al Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 15.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare su quanto non attribuito alla competenza dell'Assemblea Ordinaria e può essere convocata ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente anche su richiesta scritta presentata da almeno 1/8 (un ottavo) degli Associati con diritto al voto. Essi dovranno specificare l'oggetto della richiesta, per discutere il quale il Presidente convocherà l'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. Per la validità di tale Assemblea occorrerà l'intervento personale o su delega di tutti i firmatari della richiesta, salvo documentato impedimento per causa di forza maggiore.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; deve essere spedita agli Associati al loro ultimo indirizzo noto all'ASD (v. art. 5, primo comma, lett. d) o comunicata con altro mezzo anche informatico, qualora preventivamente concordato, e affissa all'Albo sociale almeno 20 (venti) giorni di calendario prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Per l'Assemblea Ordinaria la richiesta di inserire ulteriori argomenti all'ordine del giorno, sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto al voto, deve pervenire al Consiglio Direttivo non oltre 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea. Di tali "nuovi argomenti" non contemplati nella convocazione ne sarà data comunicazione a mezzo affissione all'Albo sociale ed il Presidente ne darà lettura all'Assemblea degli Associati in apertura dei lavori, prima della nomina del Presidente di Assemblea, mettendo a votazione l'inserimento degli stessi all'ordine del giorno, che si intenderà approvato con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea, il tutto nel rispetto della normativa di legge in materia.

Il Segretario designato provvederà a redigere e sottoscrivere il verbale dell'assemblea che, controfirmato dal Presidente di Assemblea, sarà affisso entro 30 (trenta) giorni di calendario all'Albo sociale ove resterà per almeno 20 (venti) giorni.

Art. 10 – Competenze delle assemblee

Sono di competenza dell'**Assemblea Ordinaria**:

- a) elezione del Presidente e degli altri organi associativi;
- b) discussione e votazione della relazione morale del Presidente;
- c) esame e approvazione del rendiconto economico e finanziario e del preventivo finanziario;
- d) nomina del Presidente Onorario, degli associati Benemeriti e di quelli per Meriti Sportivi;
- e) istituzione e ammontare di una tassa di iscrizione e di eventuali contributi straordinari.

Sono di competenza dell'**Assemblea Straordinaria**:

- a) modifiche allo Statuto; in tal caso è prevista la presenza di un Notaio;
- b) scioglimento dell'ASD o sua fusione con altri enti o associazioni;
- c) tutte le materie non rientranti tra quelle attribuite alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ASD e sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne fa eseguire le deliberazioni. E' coadiuvato o sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente da lui nominato tra i sei Consiglieri.

Il Presidente è eleggibile tra gli associati con un'anzianità ininterrotta di almeno 8 (otto) anni, salvo la deroga di cui all'art. 8 e quella prevista per gli Associati Onorari, per i quali non è richiesta alcuna anzianità.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino all'esito dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio

Direttivo da convocarsi entro 3 (tre) mesi.

Art. 12 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato, a maggioranza semplice per alzata di mano, dall'Assemblea Ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali per il progresso dell'ASD nelle sue varie attività nonché di particolare opera svolta per l'avvio dei giovani alla pratica dello sport o di eminenti titoli di prestigio personale.

Per tale carica può essere proposto qualsiasi cittadino italiano o straniero di ambo i sessi, anche non Associato della ASD Società Canottieri Ravenna 1873.

Art.13 – Consiglio Direttivo

L'ASD è gestita da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell'ASD, che lo presiede, e da sei Consiglieri eleggibili tra gli associati con un'anzianità ininterrotta di almeno 5 (cinque) anni.

Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo e regola il funzionamento dell'ASD.

Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva e amministrativa dell'ASD ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o ad Associati non Consiglieri o ad apposite Commissioni di Associati particolari attività e/o incarichi inerenti al funzionamento dell'ASD. Tali Associati non Consiglieri possono partecipare, su espresso invito e con funzione esclusivamente consultiva, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per riferire sulle attività e/o incarichi loro affidati.

Compito del Consiglio Direttivo è quello di assumere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività dell'ASD e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi associativi.

Ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento

dell'ASD. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo casi specifici previsti dal presente Statuto; in caso di parità di voti quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente è determinante.

Ogni Associato ha il diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che riterrà opportune e il Consiglio deve deliberare sulle stesse comunicando al proponente le proprie determinazioni, senza vincolo di formalità.

Tra gli altri compiti e poteri assegnatigli dallo Statuto il Consiglio Direttivo ha, in particolare, i seguenti:

- a) presentare ed illustrare in sede di Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività dell'ASD;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il preventivo finanziario e il rendiconto economico e finanziario;
- c) emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti gli Associati, riguardanti la frequenza dei locali dell'ASD stessa, l'uso del materiale e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi, per il buon andamento della vita associativa;
- d) determinare annualmente l'importo e i termini di pagamento delle quote annuali associative per tutte le categorie di Associati e proporre all'Assemblea eventuali contributi straordinari e/o l'istituzione/abolizione di una tassa d'iscrizione;
- e) sentito il parere del Direttore Sportivo, determinare annualmente il calendario delle manifestazioni sportive cui gli Associati potranno partecipare;
- f) decide sulla idoneità degli "aspiranti-associati" a far parte dell'ASD, acquisendo ogni utile elemento; può ascoltare gli associati presentatori constatando, in particolare, la loro effettiva e completa conoscenza della persona presentata; può intervistare l'aspirante Associato per renderlo formalmente edotto dell'impegno morale e sociale che egli dovrà assumere qualora

ammesso all'ASD Società Canottieri Ravenna 1873;

g) avvalersi di collaboratori anche non Associati; nominare Commissioni consultive composte da Associati effettivi che possono avvalersi anche di consulenti esterni, per incarichi e particolari compiti;

h) stipulare accordi di reciprocità, contratti, convenzioni e transazioni con altri circoli o associazioni straniere o italiane, aventi le medesime finalità o soggetti commerciali;

i) stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sarà necessario per la migliore utilizzazione da parte dell'ASD delle concessioni medesime;

j) provvedere alla tenuta dell'Inventario dei beni dell'ASD.

Nella prima riunione del neoeletto Consiglio Direttivo il Presidente nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nomina, altresì, il Direttore Sportivo e i Direttori di Sede che possono essere individuati anche tra gli Associati non Consiglieri; in tal caso il Direttore Sportivo e i Direttori di Sede potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente o di almeno 4 (quattro) Consiglieri. Laddove l'Ordine del Giorno preveda la trattazione di questioni con profilo di carattere economico o con evidenti coinvolgimenti di carattere economico per l'ASD, alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitato a partecipare, con funzioni solo consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che può delegare, in caso di suo impedimento, altro membro del medesimo Collegio.

In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso resta in carica regolarmente fino a quando non sia possibile provvedere alla loro surroga e non venga a mancare la maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente dà comunicazione agli Associati, mediante affissione all'Albo sociale, delle modificate attribuzioni dei Settori del

Consiglio Direttivo, qualora provveda in tal senso.

Nel caso in cui il numero dei Consiglieri assenti o dimissionari costituisca la maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni di calendario l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di cessazione del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo che, comunque, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea elettiva da convocare entro 90 (novanta) giorni.

I provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo possono essere sottoposti al giudizio del Consiglio d'Appello (art. 16) qualora il loro destinatario vi faccia **ricorso** chiedendone al Presidente dell'ASD la revisione, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, a mezzo lettera raccomandata. Trascorso tale termine il provvedimento del Consiglio Direttivo diviene definitivo. Nel caso di presentazione di regolare ricorso avverso il provvedimento erogato, questo rimane privo di efficacia restando i suoi effetti "sospesi" fino alla decisione del Consiglio d'Appello.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto. Ai soli fini operativi può avvalersi dell'Ufficio di Segreteria dell'ASD.

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli Associati effettivi con un'anzianità ininterrotta di almeno 10 (dieci) anni e/o tra gli Associati Onorari.

Il numero dei componenti del Collegio può essere elevato fino a 5 (cinque). Infatti, resta a discrezione del Presidente dell'ASD, una volta insediato e qualora ritenga opportuno arricchire la composizione del Collegio con professionalità che valuta utili per una più efficiente funzionalità dello stesso, nominare fino ad altri 2 (due) membri, individuabili anche tra soggetti

esterni all'ASD.

Il o i 2 (due) membri eventualmente “nominati” dal Presidente hanno pari dignità di quelli eletti dall'Assemblea.

I membri *eletti* e, eventualmente, quelli *nominati* designano il Presidente e il Segretario del Collegio nel corso della prima riunione. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente dello stesso Collegio.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai primi candidati non eletti; in mancanza di questi ultimi, il Collegio provvede all'integrazione mediante cooptazione di altri associati o soggetti esterni nel rispetto dei requisiti previsti e della proporzione della propria composizione (3 *membri eletti*/1 o 2 *membri nominati*). I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà all'integrazione del Collegio. I nuovi membri “nominati” scadono insieme a quelli in carica.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede, entro 90 (novanta) giorni di calendario a nuova elezione.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita associativa;
- b) instaura e istruisce, su istanza del Consiglio Direttivo o del singolo Associato ex art. 5, ultimo comma, le procedure a carico degli associati che commettono azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'ASD o che con il proprio comportamento abbiano compromesso il prestigio dell'ASD ovvero il buon andamento della vita associativa o che abbiano contravvenuto alle norme dello Statuto, del Codice Etico o del Regolamento dell'ASD.

Completata l'istruttoria, esperita previa formale contestazione dei fatti notificata a mezzo lettera raccomandata, e sentiti gli interessati assicurando loro il più ampio diritto di difesa e consentendo loro di presentare documenti e memorie, emette la propria decisione deliberando sul merito della questione oggetto del procedimento precisando, altresì, la gravità dell'infrazione

e stabilendo quale dei provvedimenti di cui all'art. 20 dovrà essere adottato a carico del/degli Associato/i qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa motivata **delibera** è comunicata al Consiglio Direttivo che vi dà esecuzione comunicandola integralmente alla parte interessata con lettera raccomandata e disponendone, ove espressamente disposto dal Collegio, l'affissione all'Albo sociale per 15 (quindici) giorni;

c) in caso di istruttoria a fini disciplinari da intraprendere su istanza del singolo Associato ex art. 5, ultimo comma, il Collegio dei Probiviri deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo previa inammissibilità della stessa istruttoria;

d) provvede all'ordinata tenuta cronologica del *Registro dei Provvedimenti Disciplinari* adottati in ASD.

I provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri possono essere sottoposti al giudizio del Consiglio d'Appello (art. 16) qualora il loro destinatario vi faccia **ricorso** chiedendone al Presidente dell'ASD la revisione, entro 30 (trenta) giorni di calendario dal loro ricevimento, a mezzo lettera raccomandata. Trascorso tale termine il provvedimento del Collegio dei Probiviri diviene definitivo. Nel caso di presentazione di regolare ricorso avverso il provvedimento erogato, questo rimane privo di efficacia restando i suoi effetti "sospesi" fino alla decisione del Consiglio d'Appello.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce in piena indipendenza e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto. Ai soli fini operativi può avvalersi dell'Ufficio di Segreteria dell'ASD.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) *membri*, eletti dall'Assemblea Ordinaria, tra gli Associati aventi diritto al voto.

Il numero dei componenti del Collegio può essere elevato fino a 5 (cinque). Infatti, resta a discrezione del Presidente dell'ASD, una volta insediato e qualora ritenga opportuno arricchire

la composizione del Collegio con professionalità che valuta utili per una più efficiente funzionalità dello stesso, nominare fino ad altri 2 (due) *membri*, individuabili anche tra soggetti esterni all'ASD.

Il o i 2 (due) *membri* eventualmente “nominati” dal Presidente dell'ASD hanno pari dignità di quelli eletti dall'Assemblea.

I Sindaci Revisori dei Conti (membri *eletti* e, eventualmente, quelli *nominati*) designano il Presidente e il Segretario del Collegio nel corso della prima riunione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente dello stesso Collegio almeno una volta l'anno per l'esame del rendiconto economico e finanziario e almeno ogni 4 (quattro) mesi per la verifica sull'andamento dell'amministrazione economica e contabile tenuta dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'ASD e accompagna con una propria relazione il rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottopone all'Assemblea degli Associati. Verifica, altresì, la perfetta tenuta dei libri dell'ASD.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai primi candidati non eletti; in mancanza di questi ultimi, il Collegio provvede all'integrazione mediante cooptazione di altri associati o soggetti esterni nel rispetto dei requisiti previsti e della proporzione della propria composizione (3 *membri eletti*/1 o 2 *membri nominati*).

I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

In caso di dimissioni dell'intero Collegio, prima di abbandonare l'incarico il suo Presidente deve provvedere a trasmettere al Presidente dell'ASD una propria relazione e una motivata delibera per la successiva convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 16 – Consiglio d'Appello

Il Consiglio d'Appello è istituito per garantire il “*doppio grado di giudizio*” sulle eventuali controversie insorte all'interno dell'ASD ed è composto dagli:

- * Associati Senatori;
- * Associati Benemeriti;
- * Associati che hanno ricoperto l'incarico di Presidente dell'ASD;
- * Associati con almeno 30 (trenta) anni di anzianità ininterrotta;

con esclusione di quelli che fanno già parte di altri Organi dell'ASD.

Il Consiglio d'Appello agisce in piena indipendenza di giudizio, con ampio mandato sull'utilizzazione dei percorsi istruttori che riterrà opportuno intraprendere e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto. Ai soli fini operativi può avvalersi dell'Ufficio di Segreteria dell'ASD.

Annualmente, il Consiglio Direttivo predispone l'elenco nominativo degli associati in possesso alla data del 1° (primo) gennaio dei requisiti per farne parte, dandone immediata comunicazione agli interessati. L'elenco nominativo deve essere pubblicato all'Albo sociale.

I membri designano il Presidente e il Segretario del Consiglio nel corso della prima riunione che deve essere tenuta entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno. Questi restano in carica fino alla nomina dei corrispondenti incaricati del Consiglio successivo.

Il Consiglio d'Appello è convocato dal suo Presidente. Limitatamente alla prima convocazione successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, questa sarà curata dal Presidente dell'ASD.

Oltre a costituire un punto di riferimento per tutti gli appartenenti all'ASD e svolgere un'attiva funzione educativa finalizzata all'armonia e la stabilità interna, ha la specifica competenza di dirimere e deliberare in merito ad eventuali **ricorsi** avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri o dal Consiglio Direttivo.

Tali ricorsi devono essere presentati, con le modalità e nei termini di cui agli artt. 14, ultimo comma, e 13, ultimo comma, al Presidente dell'ASD che ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente del Consiglio d'Appello.

Il Consiglio d'Appello delibera validamente a maggioranza dei presenti con votazione a scrutinio palese. In caso di parità di voti quello del Presidente è determinante.

Per la regolarità della delibera assunta dal Consiglio d'Appello è richiesta la partecipazione di almeno 5 (cinque) componenti.

La relativa motivata **delibera** è comunicata al Presidente dell'ASD che ne curerà l'esecuzione comunicandola integralmente alla parte interessata con lettera raccomandata e disponendone, ove espressamente disposto dal Consiglio d'Appello, l'affissione all'Albo sociale per 15 (quindici) giorni.

Capo quarto

Procedimento per l'elezione degli Organi Associativi, per i casi di votazione a scrutinio segreto e per la modifica dello Statuto

Art. 17 – Criteri generali

Tutte le cariche dell'ASD hanno durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive.

Possono essere eletti alla carica di **Presidente** gli Associati con almeno 8 (otto) anni di anzianità ininterrotta come Associati effettivi, fatta salva l'eccezione di cui agli artt. 8 e 11.

Possono essere eletti alla carica di **Probiviro** gli Associati effettivi con almeno 10 (dieci) anni di anzianità ininterrotta.

Possono essere eletti alla carica di **Consigliere** e di **Revisore dei Conti** gli Associati effettivi con almeno 5 (cinque) anni di anzianità ininterrotta.

Ciascun Associato, avendone le caratteristiche prescritte dal presente Statuto, può avanzare la propria candidatura soltanto per uno degli Organi associativi di cui all'art. 7.

Le candidature devono essere depositate in Segreteria e pubblicate sull'Albo sociale non meno di 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità ininterrotta come Associati effettivi e, in caso di eguale anzianità sociale, i più anziani di età.

Qualora si dovesse procedere all'elezione del presidente o dei componenti degli organi associativi nel corso del quadriennio, la durata del mandato è limitata al compimento del quadriennio olimpico in corso.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Al Presidente e ai Consiglieri si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 18 - Procedimento per l'elezione degli Organi Associativi e per i casi di votazione a scrutinio segreto

Su proposta del Presidente uscente l'Assemblea incarica a maggioranza per alzata di mano un **Presidente di Assemblea** che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, ne gestisce lo svolgimento ed è assistito da un **Segretario**, da lui designato.

Il Segretario provvede a redigere e sottoscrivere il verbale dell'assemblea che, controfirmato dal Presidente di Assemblea, sarà affisso entro 30 (trenta) giorni lavorativi all'Albo sociale ove resterà per almeno 20 (venti) giorni.

Il **Presidente di Assemblea** provvede anche alla nomina di **tre Scrutatori** tra gli Associati presenti, non candidati ad alcuno degli organi associativi in caso di assemblea elettiva, che lo coadiuvano nello spoglio e scrutinio delle schede votate.

Dall'avvenuta spedizione agli Associati della convocazione per l'Assemblea, il **Consiglio Direttivo** deve procedere, a suo piacimento e per chiamata diretta, all'individuazione di tre Associati, tra quelli non candidati alle nuove cariche associative in caso di assemblea elettiva,

per la costituzione della “**Commissione Verifica Poteri**” che, il giorno precedente quello fissato per l’Assemblea, predisporrà la lista degli associati con diritto al voto. Il giorno successivo tale lista sarà messa a disposizione del Presidente di Assemblea, appena designato.

Nel caso in cui l’Assemblea, per qualsiasi motivo, venga rinviata, la lista degli associati con diritto al voto sarà allegata al verbale e manterrà la propria validità in occasione della successiva Assemblea. Se per motivi di calendario o di forza maggiore la nuova assemblea dovesse essere convocata per una data successiva al termine ultimo previsto per il pagamento della quota annuale di associazione (31 - trentuno - gennaio), si procederà alla costituzione di una nuova “Commissione Verifica Poteri”.

Qualora il numero dei candidati per gli Organi Associativi risultasse inferiore a quello necessario per la piena copertura di tutti i posti previsti dallo Statuto, l’Assemblea elettiva potrà ugualmente legittimare, con votazione a maggioranza semplice espressa per alzata di mano, lo svolgimento e l’esito delle votazioni in attesa di surrogare i posti rimasti vacanti a condizione che questi ultimi siano meno della metà dei posti previsti per la composizione di ciascun organo associativo. In caso contrario dovrà essere convocata un’altra Assemblea.

Le deliberazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti anche per gli assenti, per i quali non vi è obbligo di notifica, e per i dissenzienti.

Le delibere delle assemblee, comprese quelle di approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario, debbono essere portate a conoscenza degli Associati mediante affissione per almeno 15 (quindici) giorni all’Albo sociale.

Art 19 – Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da una lista sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto di voto.

Trenta giorni di calendario prima dell’Assemblea straordinaria all’uopo indetta, le modifiche proposte dovranno essere affisse nei locali dell’associazione, portate a conoscenza degli

associati preferibilmente via posta elettronica e successivamente inviate in copia al Notaio designato.

Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione, a maggioranza per alzata di mano, articolo per articolo. Nel caso di modifica e/o revisione di oltre la metà degli articoli dello Statuto vigente, l'Assemblea può deliberare di procedere ad un'unica votazione per l'approvazione complessiva di tutte le modifiche proposte, fatto salvo il diritto anche di un solo Associato avente diritto al voto di sottoporre singoli articoli alla discussione e votazione dell'Assemblea. Eventuali diversi iter procedurali per gestire la discussione e la votazione potranno essere proposti all'Assemblea dal Presidente di Assemblea e sottoposti a votazione a maggioranza per alzata di mano.

Nel caso previsto all'art. 10, secondo comma, lettera a) (**modifiche allo Statuto**) l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza mediante delega di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea o rappresentati mediante delega.

Capo quinto

Provvedimenti disciplinari

Art. 20 – Criteri generali

Qualsiasi controversia comunque connessa con la vita associativa o riguardante sotto qualsiasi aspetto le norme dello Statuto, del Regolamento o del Codice Etico, deve essere *esclusivamente* sottoposta al giudizio degli Organi statutariamente all'uopo previsti, il tutto nel rispetto dei diritti agli Associati riservati dalla normativa vigente in materia.

Qualsiasi provvedimento disciplinare può essere inflitto soltanto se all'Associato, con le formalità di rito, siano stati preventivamente contestati i fatti addebitatigli e sia stato sentito in merito agli stessi o se sia rimasto senza effetto l'invito all'uopo rivoltogli.

Appena venuto a conoscenza, su segnalazione del Consiglio Direttivo, di fatti passibili di provvedimenti anche di carattere amministrativo, il Collegio dei Probiviri apre un procedimento disciplinare dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, contestando per iscritto all'Associato i fatti addebitati e le norme violate con invito a comparire innanzi a sé per esporre le proprie ragioni.

Salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità nei quali il Collegio può, contemporaneamente alla contestazione scritta, procedere alla **sospensione cautelare** dell'Associato dalla frequenza, nessuna sanzione può essere comminata senza l'audizione dell'interessato. La mancata comparizione di questi, a meno che non sia dovuta ad un legittimo e documentato impedimento, consente al Collegio dei Probiviri l'emissione di ogni provvedimento.

Il Collegio, ai fini dell'accertamento dei fatti, ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo di esaminare tutti gli atti e documenti ritenuti utili, di ottenere copia di essi, di sentire testimoni e di assumere tutti i mezzi istruttori che le circostanze impongono.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e/o dai membri del Collegio presenti.

Le decisioni del Collegio, redatte per iscritto e sottoscritte da tutti i partecipanti ad esse, sono prese a maggioranza.

Il Collegio può disporre che le decisioni non siano affisse all'Albo sociale per particolari e gravi motivi di riservatezza. Le decisioni sono immediatamente esecutive.

L'Associato che è stato destinatario di provvedimento disciplinare ha diritto di ottenere copia integrale di tutti gli atti del procedimento e della decisione e ne può chiedere la revisione con **ricorso** da sottoporre al Consiglio d'Appello di cui all'art. 16 mediante istanza al Presidente dell'ASD a mezzo lettera raccomandata da inviare entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 21 – Provvedimenti

L'Associato irrispettoso, inadempiente o contravventore delle norme dello Statuto o del Regolamento o del Codice Etico è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) sospensione cautelare
- c) sospensione temporanea;
- d) radiazione dall'ASD;
- e) decadenza

Il **richiamo verbale** consiste in un rimprovero rivolto verbalmente o per iscritto secondo le circostanze del caso, senza formalità di procedura, all'Associato che abbia commesso trasgressioni di non grave entità.

Se il richiamo verbale è rivolto dal Presidente dell'ASD o da un Consigliere o dal Direttore Sportivo, sarà annotato dal Consiglio Direttivo nel primo verbale utile e successivamente comunicato al Collegio dei Probiviri per l'inserimento nel *Registro dei Provvedimenti Disciplinari* di cui all'art. 14.

La **sospensione cautelare**, oltre a quanto previsto all'art. 20, può essere inflitta anche dal Consiglio Direttivo, ex art. 3, nell'ipotesi di imputazione dell'Associato per delitti dolosi o, su segnalazione del Direttore Sportivo, per comportamenti scorretti posti in essere dagli Associati Atleti.

La **sospensione cautelare** può assumere carattere d'urgenza per fatti e/o azioni di notevole gravità rilevati dal Direttore Sportivo che ne può disporre l'immediata applicazione chiedendone la coeva conferma al Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi sull'accaduto con immediatezza con propria delibera.

Durante il periodo di sospensione è interdetto all'Associato l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

La **sospensione temporanea**, non superiore a 6 (sei) mesi, è inflitta dal Collegio dei Probiviri nei casi di trasgressioni gravi quando, per le particolari circostanze del fatto, non si ritenga di disporre la sanzione della radiazione. Durante il periodo di sospensione è interdetto all'Associato l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

La **sospensione temporanea** dell'esercizio di tutti i diritti, salvo le ulteriori sanzioni previste dall'art. 21, può essere irrogata dal Consiglio Direttivo all'Associato che ritarda di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi il pagamento della quota annuale di associazione.

La **radiazione** è inflitta dal Collegio dei Probiviri nei casi di indegnità, per fatti e/o azioni di notevole gravità che arrechino danno e risultino lesive dell'immagine dell'ASD, determinando situazioni incompatibili, per la regolare e pacifica vita sociale, con l'ulteriore appartenenza dell'Associato all'ASD ex artt. 3 e 14.

La **radiazione** può altresì essere inflitta dal Consiglio Direttivo per morosità ex artt. 3 e 26.

La **decadenza** può essere inflitta ex art. 3 dal Consiglio Direttivo nel caso di Associato colpito da condanna penale per delitto doloso o condannato per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato.

L'Associato radiato non può più essere riammesso all'ASD.

Capo sesto

Fondo comune - Esercizio sociale – Quote e Contributi

Art. 22 – Fondo comune

I mezzi finanziari della Associazione sono costituiti ordinariamente dalle **quote annuali di associazione**, dalle **tasse d'iscrizione** e dai **contributi straordinari** degli associati, dai beni acquisiti con tali mezzi finanziari nonché dai beni preesistenti. Inoltre, per il proprio funzionamento l'Associazione può acquisire risorse economiche anche da contributi spontanei di aderenti o simpatizzanti; contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private o di organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari o per atti di liberalità; proventi derivanti

da convenzioni, accordi o iniziative promozionali.

Eventuali utili derivanti dalla propria attività saranno reinvestiti nell'ASD per l'esclusivo perseguimento, diretto o indiretto, dell'attività sportiva e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra gli associati. Gli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di Associato per qualsiasi motivo.

La quota annuale di associazione non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In caso di scioglimento dell'ASD si applica l'art. 27.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e, precisamente decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario e di un preventivo finanziario per l'esercizio successivo, da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il preventivo finanziario e il rendiconto economico e finanziario, con i relativi documenti, affinché ogni Associato possa prenderne visione, sono affissi all'Albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Ordinaria e depositati in Segreteria il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea Ordinaria; assemblea da convocarsi, di norma, entro il 30 (trenta) aprile, ex art. 8 salvo specifici e documentati impedimenti, per la loro approvazione.

Art. 24 - Quote e contributi

L'istituzione e l'ammontare di una **tassa d'iscrizione** devono essere deliberati dall'Assemblea Ordinaria così come eventuali **contributi straordinari** su proposta del Consiglio Direttivo ex artt. 10 e 13.

L'ammontare delle **quote annuali di associazione** e delle quote per la cd. categoria "familiari di Associato" viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo con propria delibera e

deve essere versato, unitamente alla tassa d'iscrizione, ove deliberata dall'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla comunicazione di ammissione ad Associato. Se l'Associato viene ammesso successivamente alla data del 31 (trentuno) luglio, la quota annuale di associazione sarà corrisposta pro-quota computata ai mesi di effettiva appartenenza all'ASD mentre la tassa d'iscrizione, se istituita, deve essere interamente versata.

Per gli anni successivi, le quote annuali di associazione devono essere versate anticipatamente e improrogabilmente entro il 31 (trentuno) gennaio dello stesso anno per il quale si rinnova l'associazione al fine di poter godere dei diritti riservati agli Associati.

Il ritardo di oltre 30 (trenta) giorni di calendario del pagamento della quota annuale di associazione è causa di sospensione di tutti i diritti dell'Associato, salvo le ulteriori sanzioni previste dall'art. 21.

Gli **Associati effettivi** sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e, ove istituita, della tassa d'iscrizione.

Il **Presidente Onorario** e gli **Associati Onorari** sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione mentre sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione, qualora istituita.

Gli **Associati per Meriti Sportivi** sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione e dei contributi straordinari fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o anche oltre, nel caso in cui continuino l'attività agonistica; qualora non facciano più parte della squadra agonistica ma intendano utilizzare le strutture sportive dell'ASD potranno essere chiamati a corrispondere una quota annuale la cui entità sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Gli **Associati Atleti** sono tenuti al pagamento di una quota di frequenza determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli **Associati temporanei** sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi

straordinari, ove istituiti; sono tenuti al pagamento anticipato, in unica soluzione, di una *quota di frequenza* in misura pari alla quota annuale di associazione anche per frequenze inferiori ad un anno.

All'Associato dimissionario non spetta alcun rimborso, nemmeno pro-quota, con riferimento alla quota annuale di associazione, alla tassa d'iscrizione ed eventuali contributi straordinari versati.

La quota annuale associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 25 – Modalità di pagamento

La quota annuale di associazione è corrisposta in unica soluzione, entro la scadenza del 31 (trentuno) gennaio. Il Consiglio Direttivo può concedere, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, facilitazioni o riduzioni nel pagamento delle somme dovute.

Gli **Aspiranti-associati** devono corrispondere la quota annuale di associazione entro 10 (dieci) giorni di calendario dal parere favorevole del Consiglio Direttivo (art. 6, lett. c) ma, comunque, prima di iniziare a frequentare l'ASD. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto, l'Associato sarà ritenuto rinunciatario. Nel caso di non-ammissione ex art. 6, lett. d), la quota versata sarà restituita salvo la trattenuta dell'importo pro-quota computato al periodo di effettiva frequentazione. In caso di ammissione, l'aspirante-Associato provvederà al versamento della tassa d'iscrizione, ove istituita.

I contributi straordinari sono versati nei modi e termini fissati nella relativa delibera dell'Assemblea.

Gli Associati dimissionari sono tenuti a corrispondere l'intera quota per l'anno in corso al momento delle dimissioni ed anche per l'annualità successiva, qualora non rispettino il termine del 30 (trenta) novembre di cui all'art. 3. Possono essere riammessi con le modalità e le condizioni fissate dal Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto sancito all'art. 6, lett. g).

Art. 26 – Morosità

Dal trentesimo giorno di calendario di ritardo sulle scadenze fissate per il pagamento della

quota annuale di associazione e della tassa di iscrizione e dei contributi straordinari, ove istituiti, può essere addebitata all'Associato una maggiorazione sulle somme dovute, nella misura prefissata dal Consiglio Direttivo. A tali Associati il Consiglio Direttivo, senza vincolo di formalità, farà pervenire all'ultimo indirizzo noto (v. art. 5, primo comma, lett. d) o comunicata con altro mezzo anche informatico, qualora preventivamente concordato, una diffida intimante l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni utili per sanare la morosità.

Trascorso invano questo ulteriore termine, gli associati morosi possono essere radiati con delibera del Consiglio Direttivo, ex artt. 3 e 21, fatta salva la facoltà dell'Associazione di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

Avverso il provvedimento di radiazione per morosità non è proponibile il ricorso.

Capo settimo

Norme finali e transitorie

Art. 27 – Scioglimento dell'ASD

In caso di scioglimento dell'ASD, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità della legge e delle disposizioni del CONI.

Art. 28 – Norma transitoria

Al fine di consentire il progressivo adeguamento della compagine dell'associazione esistente alla data di approvazione del presente Statuto alle nuove "categorie di Associato" di cui all'art. 3, queste ultime saranno applicate agli associati in carica a far data dal 1° (primo) gennaio 2020 (duemilaventi), mentre saranno già a regime per i nuovi associati in data successiva a quella di approvazione del presente Statuto.

Art. 29 - Quadriennio Olimpico. Norma transitoria

Gli Organi dell'ASD in essere alla data di approvazione del presente Statuto perverranno anticipatamente alla scadenza del proprio mandato elettivo il 31 (trentuno) ottobre 2020

(duemilaventi), anziché alla naturale scadenza prevista per il giorno 8 (otto) giugno 2021 (duemilaventuno) al fine di consentire l'esecutività del criterio generale della coincidenza del mandato elettivo con il quadriennio olimpico di cui agli artt. 7 e 17.

Art. 30 – Statuto e Regolamenti interni

Copie dello Statuto, del Codice Etico e degli eventuali regolamenti interni dovranno essere sempre a disposizione degli associati e stabilmente affisse all'Albo sociale.

Art. 31 – Normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alla legge e alla normativa vigente in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche e più in generale in materia di Associazioni.